



***Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  
recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,  
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”***

**Nota di lettura delle norme di interesse degli enti locali a seguito delle modifiche  
approvate dalla Camera dei Deputati**

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI.....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 6 <i>bis</i> (Riduzione degli apparecchi da divertimento) .....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA .....</b>	<b>7</b>
ARTICOLO 10. (Reclamo e mediazione).....	7
ARTICOLO 11. (Definizione agevolata delle controversie tributarie).....	7
<b>DISPOSIZIONI SULLE ENTRATE LOCALI E SULLA FINANZA COMUNALE .....</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 4. (Regime fiscale delle locazioni brevi) – Intervento su imposta di soggiorno .....	8
ARTICOLO 14. (Riparto del Fondo di solidarietà comunale).....	11
ARTICOLO 14-bis. (Acquisto di immobili pubblici).....	14
ARTICOLO 18, co.3ter-3quater. (Disposizioni sui rendiconti 2016 degli enti locali).....	14
ARTICOLO 21. (Disposizioni in favore delle fusioni di comuni).....	15
ARTICOLO 21-bis. (Semplificazioni).....	17
ARTICOLO 21-ter. (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).....	18
ARTICOLO 25, co. 2-ter. (Modifiche dei criteri di assegnazione spazi verticali nazionali) .....	18
ARTICOLO 26. (Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio).....	21
ARTICOLO 26-bis. (Impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti). .....	22
ARTICOLO 37. (Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).....	22
ARTICOLO 35. (Misure urgenti in tema di riscossione).....	23
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE .....</b>	<b>24</b>
ARTICOLO 14-ter. (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012).....	24
ARTICOLO 15. (Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari). .....	24

ARTICOLO 16. (Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane).....	25
ARTICOLO 17. (Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario).....	26
ARTICOLO 18 co.1-3bis (Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane). ....	26
ARTICOLO 20. (Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario).....	27
ARTICOLO 23. (Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana).....	29
ARTICOLO 25, co. 1, 2 e 2-bis - Attribuzione risorse per investimenti delle regioni, province e città metropolitane.....	30
ARTICOLO 39. (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).....	32
ARTICOLO 40. (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).....	32
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISSESTO E PREDISSESTO .....</b>	<b>33</b>
ARTICOLO 19. (Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto).....	33
ARTICOLO 36. (Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro).....	33
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE .....</b>	<b>35</b>
ARTICOLO 22, comma 1 Assunzioni stagionali .....	35
ARTICOLO 22 comma 2 TURN OVER.....	36
ARTICOLO 22 comma 3 Misure premiali per il corretto impiego della spesa.....	36
ARTICOLO 22 comma 3 bis Servizi per conto terzi del personale di PM.....	37
ARTICOLO 22 commi 5 bis e 5 ter Assunzioni nelle Unioni di Comuni.....	37
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' .....</b>	<b>38</b>
ARTICOLO 22 comma 4 Incompatibilità e inconferebilità degli amministratori locali.....	38
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA .....</b>	<b>39</b>
ARTICOLO 22 comma 5 quater Esclusione dal dl 78/2010 spese per mostre.....	39
ARTICOLO 22 comma 5 quinquies Regolazione accesso e circolazione centri storici .....	39
ARTICOLO 22 comma 7 bis Interpretazione procedure selezione direttori musei statali autonomi.....	40

ARTICOLO 22 comma 7 quater Fondo nazionale per le biblioteche locali e per la promozione della lettura.....	40
ARTICOLO 22 commi 8 8 bis e 8 ter Stanziamenti vari per la cultura.....	41
ARTICOLO 22 bis Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali .....	42
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TPL .....</b>	<b>44</b>
ARTICOLO 27 Misure sul trasporto pubblico locale .....	44
ARTICOLO 47-bis. (Disposizioni in materia di trasporto su strada).....	51
ARTICOLO 48. (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale) .....	53
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE .....</b>	<b>54</b>
ARTICOLO 40- <i>bis</i> Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri .....	54
<b>ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE .....</b>	<b>55</b>
ARTICOLO 41 Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici. ....	55
ARTICOLO 41- <i>bis</i> Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico .....	57
ARTICOLO 42 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione).....	59
ARTICOLO 43. (Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi).....	60
ARTICOLO 43-bis. (Assegnazione di spazi finanziari).....	63
ARTICOLO 44 Proroga Incentivi .....	64
ARTICOLO 45. (Compensazione perdita gettito TARI).....	64
ARTICOLO 45-bis. (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).....	64
ARTICOLO 46. (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) .....	66
ARTICOLO 46 bis Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi.....	68
verificatisi tra il 2013 e il 2015 .....	68

ARTICOLO 46-ter Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti.....	68
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 .....	68
ARTICOLO 46-quater Incentivi per l'acquisto di case antisismiche.....	69
ARTICOLO 46-quinquies.....	70
Personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere .....	70
ARTICOLO 46-sexies .....	71
Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici.....	71
del 20 e del 29 maggio 2012 .....	71
ARTICOLO 46-octies.....	72
Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, .....	72
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.....	72
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI SPORTIVI.....</b>	<b>72</b>
ARTICOLO 61 Eventi sportivi di sci alpino .....	72
ARTICOLO 62 Costruzione di impianti sportivi.....	80
ARTICOLO 63 (Misure per la Ryder Cup 2022).....	85
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI .....</b>	<b>85</b>
ARTICOLO 64 comma 5 bis (mensa biologica).....	85
ARTICOLO 64-bis. (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) .....	87
ARTICOLO 65-bis. (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) .....	90

## PREMESSA

La commissione bilancio della Camera ha approvato con modifiche il d.l. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” nella seduta del 29 maggio.

Nella seduta del 30 maggio il Governo ha posto sul testo uscito dalla Commissione la questione di fiducia che è stata approvata il 31 maggio. Il testo è ora all'esame del Senato (**AS 2853**). Di seguito una prima nota riepilogativa delle norme di particolare interesse per gli enti locali anche alla luce delle novità introdotte in sede di conversione.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

### ARTICOLO 6 bis (Riduzione degli apparecchi da divertimento)

**1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:**

**a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;**

**b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.**

**2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.**

**3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione**

*Con l'approvazione di un emendamento del Governo viene disciplinata la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di stabilità 2016. **Si prevede che entro il 31 dicembre 2017 i nulla osta non potranno essere superiori a 345 mila; entro il 30 aprile 2018; non potranno essere superiori a 265 mila. Un decreto del MEF, da emanarsi entro il 31 luglio 2017, individuerà le modalità attuative.***

*I concessionari dovranno provvedere a ridurre, entro il 31 dicembre 2017, di almeno il 15%, il numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016 (non 31 luglio 2015, come indicato dalla norma della stabilità 2016); la riduzione a 265 mila entro il 30 aprile 2018 sarà raggiunta in proporzione al numero dei nulla osta riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2016.*

*Il **comma 3** dispone che nel caso in cui alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore a quello stabilito dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. L'ultimo periodo*

<p><b>alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.</b></p>	<p><i>del comma 3, dispone che i concessionari devono procedere al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli stessi apparecchi. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio.</i></p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 10. (Reclamo e mediazione)</b></p>	
<p>1. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « ventimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantamila euro ».</p>	<p><i>L’articolo 10 amplia l’ambito di applicazione della mediazione di cui all’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, estendendolo alle controversie tributarie di valore superiore all’attuale limite di 20.000 euro e fino a 50.000 euro. Si ricorda che sono reclamabili tutti gli atti emessi dagli enti impositori, enti locali compresi, dall’agente di riscossione e dai concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del d.lgs n.446 del 1997.</i></p>
<p>2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>	<p><i>L’estensione si applica con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.</i></p>
<p>3. All’articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: « ente », sono inserite le seguenti: « e dell’agente della riscossione ».</p>	<p><i>La disposizione contenuta nel comma 3 è finalizzata ad estendere ai rappresentanti dell’agente della riscossione le stesse limitazioni della responsabilità per il procedimento di reclamo e di mediazione già previste per i rappresentanti degli enti creditori.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 11. (Definizione agevolata delle controversie tributarie)</b></p>	
<p><b>1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.</b></p>	<p><i>Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, <b>accoglie una richiesta Anci</b>, ampliando agli enti territoriali la definizione agevolata del contenzioso tributario. Si prevede che ciascun ente territoriale possa stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti ( quindi con una deliberazione del Consiglio Comunale per i Comuni), l’applicazione delle disposizioni</i></p>

previste dall'articolo in commento, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

## DISPOSIZIONI SULLE ENTRATE LOCALI E SULLA FINANZA COMUNALE

### ARTICOLO 4. (Regime fiscale delle locazioni brevi) – Intervento su imposta di soggiorno

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, **ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.**

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni **dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.**

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile **da parte** di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

**3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle**

*Le modifiche apportate alla norma nel corso del passaggio parlamentare in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, non riguardano esclusivamente **lo "sblocco" dell'imposta di soggiorno (di cui si dirà al comma 5-ter ed al comma 7),** ma ridefiniscono maniera più chiara il regime fiscale cui vanno assoggettate le locazioni brevi.*

*In particolare, si prevede che a decorrere dal 1° giugno 2017, le locazioni brevi – stipulate da persone fisiche non esercenti attività d'impresa in modalità diretta o attraverso l'intermediazione immobiliare condotta anche da soggetti gestori di portali online – possano essere assoggettate al regime opzionale della cedolare secca al 21%.*

*Ai sensi del comma 3, tale facoltà è inoltre prevista anche per i corrispettivi lordi derivanti dai contratti di **sublocazione e** dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.*

*Particolari adempimenti sono previsti, poi, in capo ai soggetti intermediari sia per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati per il loro tramite (comma 4) sia per quanto attiene la ritenuta del 21% da applicare, in qualità di sostituti d'imposta, sui canoni o corrispettivi dovuti per la locazione, nel caso in cui gli stessi intermediari intervengano o incassino tali pagamenti (comma 5 e comma 5-bis).*



**locazioni in un anno solare.**

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, **nonché quelli che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. I soggetti **residenti nel territorio dello Stato** che esercitano attività di intermediazione immobiliare, **nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare**, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, **ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi**, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto **del pagamento al beneficiario** e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

**5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti**

<p><b>dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</b></p>	
<p><b>5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</b></p>	<p><i>Il comma 5-ter qualifica come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno il soggetto che incassa ovvero interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.</i></p> <p><i>La portata di tale disposizione non è confinabile alle sole locazioni brevi, ma si applica indistintamente a tutti i rapporti, indipendentemente dalla durata degli stessi, assoggettati al pagamento delle predette imposte.</i></p>
<p>6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione <b>dei commi 4, 5 e 5-bis</b> del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.</p>	
<p><b>7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.</b></p>	<p><i>Il comma 7 esclude, a decorrere dall'esercizio 2017, l'imposta di soggiorno (e il contributo di soggiorno di Roma Capitale) dal blocco della manovrabilità in aumento della leva fiscale. <u>La suddetta esclusione, più volte chiesta dall'Anci, vale sia per l'aumento che per la nuova istituzione.</u></i></p> <p><i>L'imposta di soggiorno, lo ricordiamo, in base all'articolo 4 del decreto legislativo può essere istituita da tutti i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.</i></p> <p><i>Su tale specifica disposizione Anci e Ifel divulgheranno una nota operativa su effetti e adempimenti conseguenti all'entrata in</i></p>

	<i>vigore della stessa.</i>
<p><b>7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 14. (Riparto del Fondo di solidarietà comunale).</b></p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><b>0a) al comma 448, le parole: « A decorrere dall'anno 2017, la dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « La dotazione » e dopo le parole: « è stabilita in euro 6.197.184.364,87 » sono inserite le seguenti:</b></p> <p><b>« per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018 »;</b></p> <p><b>0b) al comma 449:</b></p> <p><b>1) alla lettera b), le parole: « nell'importo massimo di 80 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nell'importo massimo di 66 milioni di euro »;</b></p> <p><b>2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:</b></p> <p><b>« d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno</b></p>	<p><i>L'articolo 14 modifica ulteriormente la disciplina del Fondo di solidarietà comunale, già innovata con la Legge di bilancio 2017 (commi 448-453), con l'obiettivo di assicurare una dotazione stabile di risorse (già incluse negli stanziamenti destinati ai Comuni) per fini di mitigazione degli effetti più accentuatamente negativi della perequazione comunale.</i></p> <p><i>In particolare, con la lettera 0a) si prevede che la dotazione del FSC 2018 venga incrementata di 11 milioni di euro, che corrispondono al contributo non distribuito (in quanto eccedente il fabbisogno) destinato alla compensazione della perdita di gettito da macchinari cd. "imbullonati".</i></p> <p><i>Con la lettera 0b) si prevede invece una riduzione da 80 a 66 milioni di euro della quota, prevista dal co. 449, destinata a garantire a ciascun Comune l'equivalente del gettito Tasi abitazione principale stimato ad aliquota base, nei casi in cui il gettito effettivo 2015 risulti inferiore (Tasi sotto standard), a fronte della quantificazione effettiva in circa 66 mln. di euro del fabbisogno per il ristoro in questione.</i></p> <p><i>I 25 mln. di euro annui così ottenuti sono destinati, attraverso un'apposita integrazione del co. 449, per gli anni 2018-2021, tra i Comuni che presentino una variazione negativa della dotazione netta del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della</i></p>

**luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 »;**

a) al comma 450, le parole: « 8 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento »;

b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: « 450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, **che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale**, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450. ».

**1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera Oa) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione**

*variazione stessa, che viene considerata a valle della correzione di cui al comma 450-bis di seguito descritta.*

*A decorrere dall'anno 2022, la predetta quota di 25 milioni di euro del FSC viene destinata all'incremento del contributo straordinario ai Comuni che danno luogo a fusione o ad incorporazione.*

*Queste modifiche strutturali del riparto del FSC hanno effetto dal 2018, come indicato dal co. 1-ter inserito in conversione, mentre il co. 1-bis ne fornisce la copertura finanziaria all'interno del FSC, attraverso la riduzione di 11 mln. di euro delle somme destinate al ristoro "imbullonati".*

*La modifica al comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017) prevede un correttivo interno al FSC 2017 che agisce quando la variazione delle risorse assegnate a ciascun Comune, da un anno all'altro, risulta superiore o inferiore al +/- 4% delle risorse storiche considerate al netto dei tagli. Il nuovo meccanismo, definito nell'ambito dell'accordo di Conferenza Stato città del 19 gennaio 2017, modifica il precedente che agiva - in modo del tutto inefficace - soltanto in presenza di variazioni più ampie del +/- 8%. Viene così attivata una redistribuzione dai Comuni che presentano una variazione positiva del Fondo superiore al +4 %, verso i Comuni con diminuzione di risorse che supera il -4%, per un ammontare di risorse "endogeno" al sistema perequativo, pari per il 2017 a circa **10 mln di euro**. Attraverso questo dispositivo viene di fatto assicurato che le penalizzazioni maggiori non superino comunque la misura del -4%.*

*Il nuovo comma 450-bis prevede inoltre, per l'anno 2017, l'assegnazione a favore dei Comuni più penalizzati dalla perequazione, quale correttivo statistico "esterno" del meccanismo, di 25 milioni di euro.*

*Tali risorse aggiuntive una tantum sono ottenute con lo stesso metodo già descritto a regime (dal 2018 in poi): 14 mln. di euro dallo stanziamento di 80 milioni di euro per i Comuni con TASI "sotto standard"; 11 mln. dai residui non assegnati per*

**del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

**1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.**

*compensazione del minor gettito dei fabbricati cd "imbullonati" per l'anno 2016.*

*Con una modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare, si precisa che i due importi di 11 e 14 mln di euro sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnati al FSC.*

*Per il 2017, l'assegnazione di 25 mln. è ripartita tra gli enti in base a tre condizioni simultanee:*

- a) il Comune registra un peggioramento della propria condizione in base alla perequazione 2017 rispetto a quella del 2016 (in sostanza per il cambio intervenuto nella metodologia dei fabbisogni standard);*
- b) il Comune registra una differenza negativa tra risorse perequate e risorse "storiche" (dotazione calcolata azzerando la componente perequativa);*
- c) il Comune registra nel 2017 una variazione della dotazione netta di risorse rispetto alle risorse 2016 peggiore del - 1,3%.*

*Questo nuovo correttivo statistico, limitato al solo anno 2017, mira ad attenuare gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard e delle variazioni introdotte al vettore delle capacità fiscali.*

*Le modifiche introdotte comportano dei vantaggi, rispetto all'inefficacia del previgente dispositivo. Tuttavia, l'incisività della mitigazione delle penalizzazioni maggiori è più debole rispetto agli analoghi dispositivi attivati nel 2015 e nel 2016. Ad esempio, nel 2016, a fronte di una perequazione limitata al 30% delle risorse, sono stati erogati complessivamente 49 mln di euro a sostegno di tali penalizzazioni.*

*Resta appare opportuno individuare un ulteriore canale di sostegno al fine di comprendere nello schema anche quella fascia di enti che risultano penalizzati fino al -4% e quindi perdono risorse di qualche rilievo rispetto al 2016, ma le cui*

	<p>condizioni risultano solo formalmente migliori per effetto delle prime due condizioni aggiuntive (le lettere a) e b) dell'elenco sopra riportato). La stessa considerazione vale anche per l'ammontare delle risorse ritagliate per l'integrazione a regime, che possono essere ampliate di un'ulteriore quota di circa 12 milioni sempre a valere su importi non distribuiti relativi agli "imbullonati", come proposto da un emendamento ANCI non recepito.</p>
<p><b>ARTICOLO 14-bis. (Acquisto di immobili pubblici).</b></p>	
<p><b>1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi ».</b></p>	<p><i>La norma, introdotta dalla Commissione Bilancio della Camera, modifica la disciplina vigente relativamente all'acquisto di immobili. Il comma 1-ter, nella sua versione originaria, prevedeva che, a decorrere dal 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale potessero effettuare operazioni di <b>acquisto di immobili</b> solo dopo che il responsabile del procedimento avesse provato documentalmente <b>l'indispensabilità e l'indilazionabilità</b> dell'acquisto. Il nuovo testo della norma prevede che tale limitazione non si applica agli enti locali che acquistano immobili a valere su risorse stanziare con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea o dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 18, co.3ter-3quater. (Disposizioni sui rendiconti 2016 degli enti locali).</b></p>	
<p><b>3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.</b></p>	<p><i>Il comma 3-ter, introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, stabilisce, per il solo 2017, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto 2016 entro il 30 aprile, il termine, previsto dal secondo comma dell'articolo 141 TUEL assegnato dal prefetto al consiglio comunale o provinciale per l'approvazione del consuntivo 2016 è fissato in 50 giorni (anziché 20). Decorso senza esito tale termine, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.</i></p> <p><i>Purtroppo, il mancato spostamento del termine formale per la deliberazione dei rendiconti (anche senza il corredo della</i></p>

	<p>contabilità economico-patrimoniale come consentito dal successivo comma 3-quater), comporta che il superamento del termine del 30 aprile sia motivo di blocco delle assegnazioni statali ed in particolare del pagamento del FSC, la cui prima tranche è in erogazione entro la metà di giugno.</p>
<p><b>3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.</b></p>	<p><i>La norma, sulla base di quanto già annunciato nella Conferenza Stato-Città del 4 maggio 2017 e delle criticità e difficoltà connesse all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, proroga al 31 luglio 2017 l'approvazione degli schemi relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale relativi all'anno 2016, previsti dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale. Tali schemi devono essere inviati alla banca dati della amministrazioni pubbliche (BDAP) entro i successivi trenta giorni.</i></p> <p><i>Il mancato rispetto di tale nuovo termine (o meglio della presentazione del certificato entro i successivi trenta giorni, tuttora prevista oltre al nuovo obbligo di trasmissione integrale alla BDAP), comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, TUEL ovvero l'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio dell'ente ma, questa volta, con il termine ordinario di venti giorni.</i></p> <p><i>Pertanto, il termine per il rendiconto resta fissato al 30 aprile e il documento può essere deliberato anche senza il conto economico e lo stato patrimoniale, che possono poi essere deliberati separatamente entro la fine di luglio.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 21. (Disposizioni in favore delle fusioni di comuni).</b></p>	
<p>1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>	<p><i>La disposizione incrementa di <b>un milione di euro</b>, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalle fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o dalle fusioni per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.</i></p> <p><i>Si ricorda che ulteriori 5 milioni di euro annui sono previsti dal DPCM di riparto dei Fondi ex commi 433 e 438 della legge 232 del 2016, attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta</i></p>

	<i>Ufficiale.</i>
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.	
<b>2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno » sono sostituite dalle seguenti: « della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio ».</b>	<p><i>E' stato approvato un emendamento sulla quantificazione delle spese sostenute dai comuni istituiti a seguito di fusione in materia di personale.</i></p> <p><i>Viene quindi modificato l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, recante disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni, volte a limitare, in particolare, l'applicazione a tali enti dei vincoli in tema di facoltà assunzionali e di rapporti di lavoro a tempo determinato.</i></p> <p><i>In particolare, modificando la lettera a) del suddetto comma, si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando sia il divieto di superamento della <b>somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione</b> (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno) che il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente.</i></p>
<b>2-ter «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa».</b>	<p><i>La nuova disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, autorizza i Comuni risultanti da fusione a mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori preesistenti, non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune. Non vengono considerati nel conteggio dei cinque esercizi finanziari, gli anni 2016 e 2017 a causa della sospensione degli aumenti di aliquote e tributi di cui all'articolo 1, co 26 della Legge di bilancio 2016 e s.m.i.</i></p> <p><i>La norma desta qualche perplessità, poiché – invece di consentire la rimodulazione delle aliquote su misure uniche e a parità di pressione fiscale (in presenza dell'attuale blocco della manovrabilità) – sancisce il permanere di incomprensibili</i></p>



	<i>diversità di trattamento fiscale di immobili e contribuenti residenti o operanti nello stesso Comuni derivante da fusione.</i>
<b>ARTICOLO 21-bis. (Semplificazioni).</b>	
<p><b>1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:</b></p> <p><b>a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</b></p> <p><b>b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</b></p>	<p><i>L'articolo 21-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, introduce alcune norme in tema di semplificazione per i soli Comuni e loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 nei termini di legge (30 aprile) e che abbiano rispettato nel 2016 il saldo finale di competenza.</i></p> <p><i>In particolare, nel 2017, limitatamente a tali enti non si applicano i vincoli previsti dall'articolo 6 del dl 78/2010 in materia di spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (mentre restano validi i limiti di spesa per le mostre, comma 8); per sponsorizzazioni (comma 9); per attività di formazione (comma 13).</i></p> <p><i>Inoltre, a tali enti non si applicano i limiti previgenti in termini di spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.</i></p> <p><i>Appare incongrua la limitazione agli enti "in regola" con il saldo 2016 e soprattutto con l'approvazione del rendiconto, considerando la presa d'atto delle difficoltà eccezionali derivanti dall'avvio della contabilità economico patrimoniale, di cui al precedente articolo 18.</i></p>
<p><b>2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.</b></p>	<p><i>Dal 2018, le semplificazioni di cui al comma precedente si applicano ai comuni e alle loro forme associative, a condizione che abbiano approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano rispettato il saldo finale di competenza.</i></p> <p><i>Anche tale limitazione appare incongrua, se si considera l'ampia probabilità di una posposizione del termine ordinario del 31 dicembre per la deliberazione dei bilanci, il che non avrebbe alcun effetto sul termine invece espresso in modo assoluto nel comma 2.</i></p>

**ARTICOLO 21-ter. (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).**

**1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.**

**2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

*La disposizione, allo scopo di favorire la sperimentazione di SIOPE+ riguardante lo sviluppo della rilevazione SIOPE prevista dall'articolo 1 comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riconosce per l'anno 2017 un contributo di un milione di euro a favore degli enti sperimentatori.*

*La sperimentazione di SIOPE+ ha l'obiettivo di potenziare il monitoraggio dei tempi dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e prevede requisiti tecnologici ed organizzativi che possono risultare impegnativi per le amministrazioni coinvolte con particolare riguardo a quelle più piccole e meno attrezzate.*

**ARTICOLO 25, co. 2-ter. (Modifiche dei criteri di assegnazione spazi verticali nazionali)**

**2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:**

**« secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:**

**a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;**

**b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente »;**

**b) al comma 488:**

**1) all'alinea, le parole: « attribuisce a » sono sostituite dalle seguenti: « individua per »;**

*Il comma 2-ter apporta puntuali ma significative variazioni all'impianto normativo del saldo finale di competenza.*

*In particolare:*

- le richieste degli spazi finanziari per edilizia scolastica devono essere corredate delle informazioni relative al fondo cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente (lettera a);*

- la concessione di spazi per edilizia scolastica viene separata dalla concessione di spazi per altre finalità (lettera b, punti 1 e 2), assegnandone la competenza alla Struttura di missione*

**2) alla lettera a), le parole: « nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017 »;**

**3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

**« b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge »;**

**4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

**« c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»;**

**5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:**

**« c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;**

**c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »;**

**c) dopo il comma 488 è inserito il seguente:**

**« 488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi**

**dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite**

*costituita presso la Presidenza del Consiglio;*

- la seconda priorità di assegnazione degli spazi finanziari relativa all'edilizia scolastica viene estesa agli interventi di adeguamento antisismico di edifici esistenti comprensivi di progetto esecutivo validato, nonché del CUP e del cronoprogramma (lettera b, punto 3);*
- il punto 4 della lett. b) conferma l'indicazione degli interventi di edilizia scolastica completi di progettazione esecutiva, pur se non ancora banditi;*
- vengono introdotte, a valle, due ulteriori priorità (identificate dalla lettera b punto 5), in base alle quali possono essere soddisfatte le richieste per interventi di nuova costruzione o di adeguamento degli edifici scolastici per i quali gli enti dispongono solo della progettazione definitiva;*
- la lettera c) estende il perimetro di applicazione degli spazi finanziari per l'edilizia scolastica, equiparando agli investimenti diretti anche i trasferimenti comunali in conto capitale a favore dell'unione di appartenenza, cui sia stata delegata la funzione;*

**all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488 »;**

**d) il comma 489 è sostituito dal seguente:**

**« 489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo**

**degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale »;**

**e) al comma 492:**

**1) all'alinea, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 20 febbraio »;**

**2) alla lettera 0a), le parole: « , per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa » sono soppresse;**

- *La lettera d), diversamente da quanto disciplinato dalla legge di bilancio per il 2017, stabilisce che il plafond degli spazi finanziari destinati all'edilizia scolastica non può superare la soglia di 300 milioni di euro. Pertanto, nel caso in cui le richieste dovessero risultare superiori a tale importo, l'assegnazione degli spazi in questione andrà a soddisfare pienamente le richieste degli enti che presentano una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Nel caso in cui, invece, le richieste fossero inferiori a detto plafond, tale eventuale differenza aumenterà l'importo a favore del patto nazionale verticale gestito direttamente dalla RGS.*

*La lettera e), nel posticipare al 20 febbraio il termine per l'attribuzione degli spazi finanziari, apporta significative modifiche nelle priorità di assegnazione degli spazi per interventi diversi dall'edilizia scolastica.*

*In particolare:*

- *gli enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 e 2016 mantengono la priorità nel soddisfacimento delle richieste anche in assenza del progetto esecutivo validato (punto 1);*
- *viene estesa agli enti fino a 5mila abitanti la priorità di assegnazione degli spazi, rispetto ai mille abitanti della normativa previgente. Anche in questo caso gli enti non necessitano del progetto esecutivo validato (punto 2);*
- *a partire dal 2018, gli interventi di edilizia scolastica eccedenti la quota di 300 milioni di euro gestiti dalla struttura di Missione per l'edilizia scolastica non possono assorbire spazi*

<p><b>3) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:</b>  <b>« 2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti »;</b>  <b>4) la lettera b) è abrogata;</b></p> <p><b>f) al comma 493, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere 0a), a), c) e d) ».</b></p>	<p><i>destinati agli interventi diversi dall'edilizia scolastica (punto 3).</i></p>
<p><b>ARTICOLO 26. (Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio).</b></p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 468, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; »;</p> <p><b>a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</b>  <b>« d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; »;</b></p> <p>b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole « economie di spesa » sono inserite le seguenti « , le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa ».</p> <p>c) dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:</p> <p>« 468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga</p>	<p><i>L'articolo 26 permette, per gli enti locali, un ulteriore caso di variazione di bilancio effettuabile a cura del dirigente, regolandone gli obblighi in sede di verifica del rispetto del pareggio.</i></p> <p><i>Con la lettera a) si modifica l'articolo 175 TUEL con riferimento alle variazioni di bilancio attuate dai responsabili della spesa, o in assenza, del responsabile finanziario, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa.</i></p> <p><i>La successive lettere a-bis), b) e c) introduce diverse modifiche alle variazioni di bilancio delle Regioni.</i></p>

all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. ».	
<b>ARTICOLO 26-bis. (Impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti).</b>	
<p><b>1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ».</b></p>	<p><i>Ai fini del rendiconto, l'articolo 26-bis estende la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui, purché l'ente abbia già accantonato una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità. A tale opzione si può ricorrere a condizione di assicurare un pari livello di investimenti.</i></p>
<b>ARTICOLO 37. (Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).</b>	
<p>1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « per le quali l'ente » sono aggiunte le seguenti: « abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ».</p>	<p><i>Il comma 467 della legge di bilancio 2017 stabiliva che le risorse accantonate nel FPV di spesa dell'anno 2015, in applicazione del principio 5.4 della contabilità finanziaria, se non utilizzate potevano essere mantenute nel FPV di spesa dell'anno 2016 a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 fosse approvato entro il 31 gennaio 2017 e a condizione che l'ente avesse il progetto esecutivo validato.</i></p> <p><i>Con l'articolo 37 si dispone invece che ai fini del mantenimento delle risorse nel fondo valgono anche i progetti avviati in prossimità dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (aprile 2016) per i quali le norme transitorie (articolo 216 del Codice) davano ulteriore tempo per l'aggiudicazione, ovvero sui quali incide la revisione recata dal correttivo di recentissima emanazione. Di fatto è possibile includere nelle risorse da mantenere in FPV i progetti definiti in fase di progettazione definitiva e a suo tempo avviati secondo le regole della previgente disciplina sugli appalti.</i></p>
<p><b>1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo</b></p>	<p><i>La disposizione in commento demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di formulare una metodologia per assicurare la neutralizzazione della componente rifiuti nella determinazione del riparto perequativo del FSC. La metodologia potrà prevedere l'esclusione della componente rifiuti</i></p>

<p><b>1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. ».</b></p>	<p><i>sia dai fabbisogni standard che dalle capacità fiscali.</i></p> <p><i>Tale neutralizzazione, necessaria per le particolari caratteristiche del servizio rifiuti e del prelievo ad esso collegato che ne deve assicurare l'integrale finanziamento, è attualmente ottenuta in misura non completa attraverso apposite elaborazioni sui coefficienti di riparto.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 35. (Misure urgenti in tema di riscossione).</b></p>	
<p>Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 3, le parole da « dei comuni » a « essi » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse»;</p> <p>b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. ».</p> <p><b>b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: « conto corrente di tesoreria dell'ente impositore », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».</b></p>	<p><i>L'articolo 35 apporta alcune modifiche al dl 193/2016, il cd "decreto fiscale", in materia di riscossione delle entrate locali.</i></p> <p><i>Con la lettera a) viene estesa la possibilità di effettuare la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali da parte del nuovo soggetto AdeR (Agenzia delle Entrate- Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a partire dal 1° luglio 2017) a tutte le amministrazioni locali individuate nel cosiddetto «consolidato ISTAT» ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (con l'esclusione, naturalmente, delle società di riscossione), e delle società da esse partecipate.</i></p> <p><i>La modifica recata dalla lettera b) interviene sull'articolo 2, comma 2, dello stesso dl fiscale e stabilisce che le predette «amministrazioni locali» possono affidare al nuovo ente le attività di "riscossione, spontanea e coattiva," delle proprie entrate, con esclusione, quindi, delle attività di liquidazione e accertamento, che nella precedente versione della norma sembravano comprese nelle facoltà di affidamento diretto.</i></p> <p><i>Va segnalato che resta escluso dagli interventi normativi introdotti con il dl 193 un intervento di carattere organico sulla disciplina della riscossione locale, con particolare riguardo allo snellimento delle procedure relative all'ingiunzione fiscale, alla riorganizzazione dell'offerta dei servizi dei concessionari privati iscritti all'albo ex articolo 53 del d.lgs. n.446 del 1997 e delle società pubbliche di riscossione locale, dell'accesso alle informazioni strumentali alla riscossione.</i></p> <p><i>Nel corso dell'esame parlamentare per la conversione in legge del dl 50/2017 è stata inserita la lettera b-bis), che in</i></p>

	<p>accoglimento di una proposta Anci precisa che il canale di versamento tramite conto corrente postale è compreso tra le forme di versamento diretto. Il riferimento precedente ai soli “conti correnti di tesoreria” appariva infatti suscettibile di interpretazione restrittiva, mentre il cc postale intestato all’ente è una delle forme più diffuse di versamento diretto all’ente.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 14-ter. (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2012).</b></p>	
<p><b>1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente:</b></p> <p><b>« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all’articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».</b></p>	<p><i>La norma, introdotta dalla Commissione Bilancio della Camera, è finalizzata a disapplicare l’effetto delle sanzioni per mancato rispetto del Patto di stabilità degli anni 2012 o precedenti in capo alle <b>province delle regioni a statuto ordinario</b> che abbiano visto riconosciuto lo sfioramento degli obblighi del Patto in anni successivi al 2014, anche a seguito dell’insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni precedenti. Nello specifico, la norma elimina la sanzione relativa alle riduzioni di indennità in capo agli amministratori locali.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 15. (Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari).</b></p>	
<p>1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.</p>	<p><i>L’articolo 15 attua l’accordo intervenuto presso la Conferenza unificata relativo alla mitigazione del taglio incrementale 2017 previsto dalla Legge di stabilità 2015 a carico delle Province e delle Città metropolitane della Sicilia e della Sardegna. Mentre per la Sicilia l’intervento sarà attivato dalla Regione, per la Sardegna si prevede un contributo di complessivi <b>10 milioni</b> di euro per l’anno 2017 e <b>20 milioni</b> di euro a decorrere dall’anno 2018. La ripartizione del contributo è demandata alla Regione Sardegna che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame, è tenuta a comunicarla al Ministero dell’interno nonché agli enti interessati. Nel caso in cui la comunicazione da parte della regione Sardegna non avvenga, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione</i></p>



	<i>residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio (da intendersi in termini di ampiezza delle rispettive circoscrizioni territoriali).</i>
2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica a parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.	<i>Al fine di semplificare la procedura di versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, si prevede che il contributo di cui al comma 1 sia acquisito direttamente all'entrata del bilancio statale per essere destinato alla riduzione del contributo stesso. Di conseguenza gli enti beneficiari non iscrivono il contributo tra le rispettive entrate e non incrementano, per il medesimo importo, l'ammontare del proprio concorso alla finanza pubblica</i>
3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.	<i>Il comma 3 prevede la copertura finanziaria a valere sul bilancio dello Stato.</i>
<b>ARTICOLO 16. (Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane).</b>	
1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. ».	<i>Il taglio incrementale di 900 milioni di euro a carico delle Città metropolitane e delle Province, previsto per ciascuno degli anni 2016 e 2017 dalla Legge di bilancio 2015, viene formalizzato quanto al macro riparto tra i due sub comparti in 650 mln. di euro a carico delle Province e in 250 mln. a carico delle CM, come effettivamente avvenuto per ambedue gli anni.</i>
<b>1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.</b> <b>1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</b>	<i>La norma introdotta in conversione concede un contributo una tantum per le province in stato di dissesto, pari a 10 milioni di euro, recuperati dalle somme destinate ai Comuni e non utilizzate per il ristoro della detassazione dei cd. "imbullonati" per il 2017.</i>
2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve	<i>La norma allinea il taglio incrementale previsto per il 2017 dalla Legge di stabilità per il 2015 alla misura del contributo già</i>

consequire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.	<i>definito con il DPCM 10 marzo 2017 (pubblicato nei giorni scorsi) in attuazione dei riparti di cui ai commi 433 e 438 della Legge di bilancio 2017.</i>
3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.	<i>Il comma 3 ridetermina il taglio relativo agli anni 2017-2018 di cui al dl n. 66 del 2014, sulla base della spesa corrente media per beni e servizi intermedi 2014-2016 (dai dati di cassa SIOPE). Le Città metropolitane vedono sostanzialmente confermato l'ammontare annuo del taglio già determinato con il riparto 2016.</i>
<b>ARTICOLO 17. (Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario).</b>	
1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, è stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.	<i>La norma provvede a ripartire stabilmente a ciascuna Provincia e Città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2017, il contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), formalmente finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. In particolare, il contributo è complessivamente pari, per le province delle regioni a statuto ordinario, a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e seguenti. Il contributo a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario ammonta invece a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.</i>
<b>ARTICOLO 18 co.1-3bis (Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane).</b>	
1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.	<i>L'articolo 18 rinnova anche per il 2017 alcune norme straordinarie che facilitano la gestione finanziaria e la formulazione di bilanci in equilibrio per le Città metropolitane e le Province. In particolare, resta possibile deliberare il bilancio per la sola annualità corrente e applicando in previsione le quote di avanzo libero e destinato.  Va segnalato che diversamente dal 2016, non è possibile l'utilizzo degli avanzi per attestare il rispetto del pareggio del saldo di competenza finale.</i>
2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni	<i>Il comma 2 permette anche per il 2017 la gestione dell'esercizio provvisorio in caso di deliberazione del solo bilancio annuale, dando la possibilità di far riferimento al bilancio di previsione</i>

<p>2016 e 2017 » e le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno precedente ».</p>	<p><i>definitivo del 2016.</i></p>
<p>3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:</p> <p>« 462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.</p>	<p><i>Con il comma 3 è ammesso anche per il 2017 l'utilizzo ai fini degli equilibri di bilancio delle quote di avanzo vincolato relative a fondi regionali, previo accordo con le regioni.</i></p>
<p><b>3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.</b></p>	<p><i>Il comma 3-bis, in accoglimento di una proposta Anci (che ne avrebbe voluto l'estensione anche ai Comuni), consente alle Province e alle Città metropolitane, per gli anni 2017 e 2018, l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni da Codice della strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 20. (Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario).</b></p>	
<p>1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di <b>180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019</b>. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il <b>30 giugno 2017</b>, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. <b>Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.</b></p>	<p><i>La norma concede un contributo di 180 milioni di euro annui, per gli anni il 2017 e 2018, e di 80 mln. annui a decorrere dal 2019 alle sole Province delle Regioni a statuto ordinario, da ripartire "anche tenendo conto" delle criticità nel raggiungimento dell'equilibrio di tali enti.</i></p>

<p><b>1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.</b></p>	<p><i>Il comma 1-bis estende alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ausilio finanziario di cui al comma precedente previsto per le sole province. Le risorse saranno attribuite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.</i></p>
<p>2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi <b>180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019</b>, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a <b>120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018</b>, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	
<p>3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di <b>170 milioni di euro per l'anno 2017</b>. All'onere derivante dal presente comma, pari a <b>170 milioni di euro per l'anno 2017</b>, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.</p>	<p><i>Il comma 3 riprende anche per il 2017 il contributo di 170 mln. di euro (erano 100 per il 2016) a favore delle sole province per la manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza provinciale.</i></p>
<p>4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed</p>	

<p>autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017. <b>Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.</b></p>	
<p><b>4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 23. (Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana).</b></p>	
<p>1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:</p> <p>a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;</p> <p>b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.</p>	<p><i>L'articolo 23, in coerenza con quanto già disposto con il decreto legislativo n. 68 del 2011 per le province e città metropolitane delle quindici regioni a statuto ordinario, stabilizza, a decorrere dall'anno 2017, nei medesimi importi già previsti negli anni precedenti e da ultimo per l'anno 2016, i trasferimenti erariali relativi agli enti di area vasta della regione Sardegna e della Regione siciliana, come determinati dalle precedenti disposizioni legislative annuali riguardanti gli enti locali.</i></p> <p><i>In particolare, per la Regione siciliana sono consolidati i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali nei confronti degli enti (città metropolitane e liberi consorzi di comuni) che hanno sostituito – senza variazioni territoriali – le preesistenti province.</i></p> <p><i>Per quanto attiene, invece, alla regione Sardegna, l'attuazione della legge regionale n. 2 del 2016 ha comportato – a decorrere dal 2017 – un diverso assetto, in cui le preesistenti otto province sono confluite negli attuali cinque enti di area vasta (quattro province e una città metropolitana). La disposizione consolida nel complesso i valori finanziari del 2016 relativi ai trasferimenti erariali e provvede a ripartirli dal 2017 nei confronti dei nuovi</i></p>

	<p><i>enti in base al consueto utilizzo dei fattori della popolazione e del territorio.</i></p> <p><i>Pertanto, la norma prevede che il 90 per cento del valore finanziario complessivo relativo ai trasferimenti erariali destinati agli enti di area vasta della Sardegna sia ripartito in proporzione alla popolazione residente e il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale degli enti.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 25, co. 1, 2 e 2-bis - Attribuzione risorse per investimenti delle regioni, province e città metropolitane</b></p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:</p> <p>« 140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;</p> <p>b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.</p> <p>Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante</p>	<p><i>Il comma 1 attribuisce alle Regioni una quota pari a 400 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.</i></p> <p><i>Le Regioni dovranno utilizzare tale quota per effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017. La norma stabilisce le condizioni da rispettare, fissando in particolare un termine piuttosto ristretto (31 luglio 2017) per gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, nonché l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti sono da considerarsi aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;</i></p> <p><i>b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna Regione, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.</i></p> <p><i>Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018 mediante apposita comunicazione al Mef-RGS. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del saldo, qualora la regione non abbia conseguito un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio</i></p>

<p>apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475e 476.</p>	<p><i>almeno pari alla dimensione del mancato realizzo.</i></p>
<p>140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140 ».</p>	<p><i>È altresì previsto che una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, a 118 milioni di euro per l'anno 2018, a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale.</i></p> <p><i>Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le Province e le Città metropolitane certificano l'avvenuta "realizzazione" degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al MIUR e al Mef-RGS.</i></p> <p><i>In caso di "mancata o parziale realizzazione" degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate ai singoli enti inadempienti sono riversate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140.</i></p> <p><i>Il riferimento alla "realizzazione" delle opere rischia di mettere in difficoltà gli interventi più complessi. Anche alla luce della regolazione del pareggio di bilancio, le spese per investimento dovrebbero sempre seguire il principio dell'esigibilità anche pluriennale, permettendo l'alimentazione del fondo pluriennale vincolato a copertura del normale processo di avanzamento dei lavori attivati.</i></p>
<p>2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole « di cui ai commi 140 e 141 » sono sostituite dalle seguenti parole: « di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 ».</p>	<p><i>Il comma 2 contiene una norma di coordinamento.</i></p>

<p><b>2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</b></p>	<p><i>Il comma 2-bis incrementa di 15 mln. di euro le disponibilità di cui al comma 140-ter della Legge di bilancio 2017, sopra commentato.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 39. (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).</b></p>	
<p>1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.</p>	<p><i>L'articolo 39 stabilisce che, per il quadriennio 2017-2020, <b>una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale spettante alle Regioni</b> sia condizionata alla certificazione entro il 30 giugno di ciascun anno dell'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014.</i></p>
<p>2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.</p>	<p><i>Il <b>comma 2</b> stabilisce che in caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata sia deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 40. (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).</b></p>	
<p><b>1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno</b></p>	<p><i>L'articolo 40 abolisce le sanzioni relative al saldo di competenza 2016 che riguardano le Province e le Città metropolitane.</i></p>



<b>rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.</b>	
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISSESTO E PREDISSESTO</b>	
<b>ARTICOLO 19. (Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto).</b>	
<p>1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: « 470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».</p>	<p><i>La norma in oggetto introduce il comma 470-bis nella Legge di bilancio 2017 (l. n. 232/2016) e modifica i termini per l'invio della certificazione del saldo di finanza pubblica a carico degli enti in dissesto. In particolare, si dispone che gli enti locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare, entro trenta giorni (e non 60 giorni) dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, la certificazione del saldo di competenza 2017 di cui all'articolo 1, comma 470, della Legge n. 232 del 2016.</i></p> <p><i>Analogamente, la certificazione del saldo 2016 di cui all'articolo 1, comma 720 della Legge n. 208 del 2015 deve essere inviata entro il medesimo termine.</i></p>
<b>ARTICOLO 36. (Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro).</b>	
<p>1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:</p> <p>« 1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione</p>	<p><i>Il comma 1 recepisce un'istanza da tempo sollevata da Anci ed estende a tutti gli enti locali dissestati la possibilità di presentare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro un massimo di cinque anni, estendendo così tale possibilità anche ai comuni fino a 20.000 abitanti.</i></p> <p><i>La nuova formulazione prevede che se il riequilibrio del bilancio risulta significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di organismi e società partecipati, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati,</i></p>

<p>economico finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio ».</p>	<p><i>e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. L'organo di revisione economico finanziaria, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, trasmette al Ministero dell'interno una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio di riferimento.</i></p>
<p>2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>“ARTICOLO 2-bis. - (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali).</b></p> <p>“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.</p> <p>2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.</p>	<p><i>Il comma 2 modifica il comma 457 della Legge di bilancio 2017, il quale interveniva sul dl 113/2016 (articolo 2-bis) prevedendo una deroga alla normativa in materia di dissesto e attribuendo all'organo straordinario di liquidazione (OSL) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata.</i></p> <p><i>La nuova formulazione dell'articolo 2-bis confermando tale deroga, dispone che tale facoltà venga estesa anche alle province (co.1). Il comma 2 introduce altresì le modalità di gestione di tali residui attivi e passivi, la cui amministrazione è separata nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.</i></p>
<p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. ».</p> <p><b>3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.</b></p>	<p><i>Il comma 3 stabilisce che la norma di cui al precedente comma 2 si applica ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali non sia stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato alla data di entrata in vigore del provvedimento.</i></p> <p><i>Il comma 3-bis fa salvi gli atti adottati in vigenza della originaria disciplina del d.l. 113/2016.</i></p>

<p>4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015n. 208, dopo le parole « debiti fuori bilancio » sono aggiunte le seguenti:« anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto ».</p>	<p><i>Il comma 4 integra il contenuto dell'articolo 1, comma 714-bis della Legge n. 208 del 2015. In particolare, si dispone che gli enti locali che hanno presentato <b>il piano di riequilibrio finanziario pluriennale</b> o ne hanno conseguito l'approvazione possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio e, in base alla citata modifica, anche dei debiti fuori bilancio emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto.</i></p> <p><i>La norma in questione supera talune interpretazioni restrittive circa l'inclusione dei debiti fuori bilancio nel piano pluriennale e dovrebbe essere integrata con l'indicazione di un termine per la riformulazione o rimodulazione del piano, termine che la norma originaria fissava al 30 settembre 2016.</i></p>
<p><b>4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:</b></p> <p><b>« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».</b></p>	<p><i>Il coma 4-bis reca una norma generale che permette la riformulazione del piano di riequilibrio delle Province in predissesto, per tener conto delle rilevanti modifiche negli assetti finanziari intervenute negli ultimi anni.</i></p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 22, comma 1 Assunzioni stagionali</b></p>	
<p>1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo</p>	<p><i>I comuni possono finanziare le assunzioni di personale stagionale mediante contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione con soggetti privati, laddove dette assunzioni siano finalizzate all'erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzi paganti. In tal caso, fermo il rispetto dei vincoli di</i></p>

<p>determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali</p>	<p><i>finanza pubblica e del contenimento della spesa di personale, le relative spese non si computano ai fini del rispetto del tetto di spesa per il lavoro flessibile.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 22 comma 2 TURN OVER</b></p>	
<p>2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite <b>dalle seguenti</b>: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. <b>Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento».</b></p>	<p><i>La norma introdotta dal decreto legge, che aveva esteso a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018, la percentuale di turn-over dal 25% al 75%, è stata ulteriormente migliorata, <b>accogliendo parzialmente le richieste dell'ANCI volte a superare le grandi difficoltà che incontrano i piccoli comuni con organici sottodimensionati.</b> In particolare è stato previsto, per i comuni <b>con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti</b> che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, che la percentuale di turn-over è innalzata al 100%. Tutti gli ampliamenti delle facoltà assunzionali riguardano gli Enti che abbiano registrato nell'anno precedente un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno (da ultimo DM 10 aprile 2017).</i></p>
<p><b>ARTICOLO 22 comma 3 Misure premiali per il corretto impiego della spesa</b></p>	
<p>3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».</p>	<p><i>Nel 2018, i comuni che rispettano il saldo di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, beneficiano di un'estensione della capacità assunzionale pari al 90% della spesa per il personale cessato.</i></p>

### **ARTICOLO 22 comma 3 bis Servizi per conto terzi del personale di PM**

**3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.**

*Si prevede che decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste integralmente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite in sede di contrattazione integrativa.*

### **ARTICOLO 22 commi 5 bis e 5 ter Assunzioni nelle Unioni di Comuni**

**5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».**

**5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.**

*Sono state introdotte due importanti disposizioni in materia di assunzioni di personale .*

*In particolare, con una modifica all'articolo 32 del TUEL si prevede ora che i comuni possano cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui fanno parte. Inoltre vengono semplificate notevolmente le procedure di mobilità volontaria all'interno delle gestioni associate, prevedendo che il passaggio diretto di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi avviene senza necessità di pubblicare un bando di mobilità aperto.*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'

### ARTICOLO 22 comma 4 Incompatibilità e inconferibilità degli amministratori locali

4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, **in fine**, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale **l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.** Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».

*La riformulazione del comma in esame, fortemente voluta dall'ANCI, pone fine ad un'annosa vicenda che aveva creato non poche difficoltà agli amministratori comunali.*

*L'articolo 5, comma 5, del Dl 78/2010, infatti, aveva imposto la gratuità a tutti gli incarichi conferiti dalle Pa ai titolari di incarichi elettivi. La norma, formulata dal Legislatore di allora con l'intento di tagliare i costi indiretti della politica, alimentati dal mercato delle consulenze, ha prodotto, tuttavia, un effetto collaterale su migliaia di professionisti impegnati a livello comunale, che si sono visti tagliare la possibilità di lavorare per tutte le pubbliche amministrazioni italiane dopo essere diventati componenti di un'assemblea elettiva. Tale situazione si è rivelata ancor più critica nei piccoli Comuni, dove le indennità sono pressoché inesistenti e quella svolta con la Pa è la propria attività professionale.*

*L'ANCI aveva da tempo richiamato l'attenzione su tale paradosso che comportava, di fatto, l'impossibilità per gli amministratori locali, anche liberi professionisti, di accettare l'incarico per il quale erano stati eletti.*

*Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del dl n. 50/2017, la normativa in materia di incompatibilità e inconferibilità era stata oggetto di alcuni miglioramenti ma permaneva ancora il vincolo dell'ambito provinciale o dell'area metropolitana di elezione che aveva come conseguenza l'impedimento allo svolgimento della libera professione se non al di fuori di questi ampi confini, creando situazioni paradossali e mettendo a rischio la tenuta stessa della democrazia locale.*

*Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è stato dunque approvato un emendamento che ha modificato l'ambito operativo delle deroghe al divieto di remunerazione degli incarichi professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive. Per effetto delle modifiche apportate in sede di esame del testo,*

	<p>rientrano tra gli incarichi per cui vige detto divieto di remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Ferma restando la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva, viene pertanto contestualmente eliminata la previsione, originariamente recata dal decreto legge in esame, secondo cui, nel caso di carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 22 comma 5 quater Esclusione dal dl 78/2010 spese per mostre</b></p>	
<p><b>5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.</b></p>	<p><b>Approvato un emendamento del relatore che esclude le spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall'applicazione dei vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78/2010.</b></p> <p><i>L'emendamento - che recepisce una proposta dell'ANCI anche se con diversa riformulazione - è finalizzato a favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 22 comma 5 quinquies Regolazione accesso e circolazione centri storici</b></p>	
<p><b>5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può</b></p>	<p><b>E' stato approvato un emendamento del relatore che prevede la possibilità dei comuni, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni culturali e d'intesa con le Regioni, di adottare delibere per regolare l'accesso e la circolazione nei</b></p>

<p><b>adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.</b></p>	<p><i>centri storici di veicoli elettrici e velocipedi a più di due ruote (ad esempio i risciò) o che trasportino almeno tre persone compreso il conducente e che siano utilizzati a fini turistici. La formulazione della norma si riferisce ai velocipedi con almeno tre ruote, escludendo quindi i velocipedi con sole due ruote come le biciclette a pedalata assistita. Nella nozione di velocipede contenuta negli artt. 68 e 50 del CdS e relativo regolamento, sono infatti disciplinate le caratteristiche costruttive e funzionali dei velocipedi, categoria nella quale rientrano i veicoli con due o più ruote, azionati a pedale o con dispositivi analoghi dalle persone che si trovano sul veicolo. Relativamente alla circolazione, l'articolo 182 del CdS prevede che sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti.</i></p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 22 comma 7 bis Interpretazione procedure selezione direttori musei statali autonomi</b></p>	
<p>7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p><i>Per quanto riguarda le regole per la procedura di selezione internazionale dei direttori dei musei statali dotati di autonomia (di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), si è inserito un emendamento che dà una interpretazione per cui si ritengono non applicabili i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</i></p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 22 comma 7 quater Fondo nazionale per le biblioteche locali e per la promozione della lettura</b></p>	
<p><b>7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le</b></p>	<p><i>Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui (a decorrere dall'anno 2018), destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di</i></p>



<p><b>modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</b></p>	<p><i>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento è molto limitato rispetto alle esigenze, ma si tratta della prima volta che viene attivato un finanziamento strutturale a favore delle biblioteche "locali" (che sono quasi tutte comunali) e della promozione della lettura. <u>Si segnala la necessità di prevedere il passaggio in CU del decreto.</u></i></p>
<p><b>ARTICOLO 22 commi 8 8 bis e 8 ter Stanziamenti vari per la cultura</b></p>	
<p>8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario <b>della</b> sua fondazione è autorizzata la spesa di <b>4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</b> Al relativo onere si provvede, <b>quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017,</b> mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, <b>e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</b></p>	<p><i>In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo» (privato) lo stanziamento già previsto di 2 mln di euro per il 2017 e 2018 è aumentato a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</i></p>
<p><b>8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente</b></p>	<p><i>Stanziamenti a favore della Reale Reggia di Carditello (300.000 euro l'anno) e modifica delle regole riguardanti le attività culturali della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia</i></p>

comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**8-ter.** Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;  
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) erogazione di borse di studio»;

b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti: «, l'università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

#### **ARTICOLO 22 bis Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali**

**1.A** decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

**2.** I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8,

*E' prevista, a partire dal 2017, la statizzazione di una parte degli istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, attraverso modalità che saranno disciplinate con decreto del ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia. Per avviare tale processo il MIUR ha istituito un apposito fondo, utilizzabile anche per il funzionamento ordinario degli istituti, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per il 2017; 17 milioni di euro per il 2018; 18,5 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Si tratta di un primo passo verso l'avvio della statizzazione di questi istituti che l'ANCI sta chiedendo ormai da anni. Per poter avviare un*

lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si

*percorso completo di tutti gli istituti sarebbero serviti circa 45 milioni di euro, la norma va al momento interpretata come un segnale importante di avviare tale percorso. L'ANCI chiederà di condividere fin dal principio i criteri e le modalità per individuare i beneficiari onde evitare che alcuni istituti possano restare esclusi da tale percorso congiuntamente alla richiesta di reperire le ulteriori risorse necessarie.*

provvede: a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TPL

### ARTICOLO 27 Misure sul trasporto pubblico locale

omissis

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con

*Diverse le modifiche introdotte dall'esame in commissione sul trasporto pubblico locale. Si segnalano in particolare le seguenti.*

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

**8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai**

*E' stato modificato il comma 6, introducendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che dovrà definire i criteri con cui le regioni ordinarie determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale.*

***Sono stati aggiunti i seguenti commi di interesse:***

*Il comma 8-bis stabilisce che gli enti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con riferimento ai contratti da stipulare successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta sulla base dei costi standard. La norma specifica che compensazioni e corrispettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, in modo da tener conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore.*

**contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.**

**8-ter.** All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;

**b) il comma 6 è abrogato.**

**8-quater.** Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1° gennaio 2018.

**8-quinquies.** Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di

*Il comma 8-ter prevede la possibilità di superare l'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi demandando a tal fine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali. Tale disposizione si applicherà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (comma 8-quater).*

*Il comma 8-ter abroga anche il comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 422 del 1997 che prevede che i contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con le disposizioni ivi indicate, in occasione della prima revisione annuale.*

*Il comma 8-quinquies prevede che con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari (e anche a quelli in essere alla predetta data) le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe solo nel caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione, per i contratti già in essere, del corrispettivo del medesimo contratto per un importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, salvo il caso in cui la fattispecie sia già disciplinata dal contratto di servizio. Tale intervento è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi tramite i ricavi del traffico e la norma stabilisce anche alcuni parametri guida per la determinazione dei sistemi tariffari (applicazione dell'ISEE, semplificazione, livelli di servizio e media dei costi a livello europeo, corretto rapporto tra tariffa ordinaria e abbonamenti, integrazione tariffaria). I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.*

regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decretotlegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**8-sexies.** Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

**8-septies.** Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.

**8-octies.** Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

omissis

**11-bis.** I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche

*Il comma 8-sexies stabilisce che nei casi in cui i proventi tariffari non coprono i costi di gestione del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale.*

*Si segnala che l'introduzione dei commi da 8-bis a 8-sexies riproducono le norme di cui all'articolo 22, commi 6-10, dell'AC 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale.*

*Il comma 11-bis prevede che i contratti di servizio che saranno stipulati dal 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l'affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1, rinviando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i casi di deroga a tale obbligo, per particolari caratteristiche dei veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.*

*Il comma 11-ter precisa che i medesimi contratti dovranno prevedere che i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale*

**di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.**

**11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.**

**11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.**

**11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle**

*siano dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione e che i medesimi veicoli e quelli adibiti al trasporto pubblico regionale siano dotati di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.*

*Il comma 11-quater prevede che i comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, individuino le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell'ambito del Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. Il riferimento UE è ai fondi di coesione fino alla combinazione di sovvenzioni e finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), di Horizon 2020, della Banca europea per gli investimenti, e utilizzo di fondi privati.*

*Il comma 11-quinquies stabilisce, facendo in ogni caso salve le procedure di scelta del contraente già avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che i contratti per il trasporto regionale e locale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie. La disposizione prevede anche che le imprese siano vincolate sulla base dei medesimi contratti di servizio a destinare almeno il 10 per cento del corrispettivo contrattuale al rinnovo del parco mezzi sulla base di un piano economico finanziario da loro predisposto. E' inoltre*



**infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.**

**12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:**

**«2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».**

**12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai**

*stabilito che i contratti di servizio prevedano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica. Anche di tali costi, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, si dovrà tenere conto nella definizione del corrispettivo al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.*

seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza».

**12-ter.** All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza energetica»; b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la seguente: «, anche».

**12-quater.** Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente. **12-quinquies.** Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **12-sexies.** All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

*Il comma 12 ter modifica il comma 866 dell'articolo 1 della legge 208 del 2017 avente ad oggetto il Fondo finalizzato all'acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In particolare l'emendamento prevede che il Fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" (anziché "ovvero") tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione energetica degli stessi e, infine, prevede che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse (nella vigente formulazione invece le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto).*

*Il comma 12-quater stabilisce il principio di separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Stabilisce inoltre l'obbligo per l'ente locale o la regione affidante di avvalersi **obbligatoriamente** di un'altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto sopra indicati qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia controllato o partecipato dall'ente affidante ovvero sia affidatario del servizio in via diretta ovvero in house.*

dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».

#### **ARTICOLO 47-bis. (Disposizioni in materia di trasporto su strada)**

**1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:**

**«1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:**

**a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;**

**b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.**

**1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).**

**1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto**

*Sono apportate delle modifiche al d. lgs. 136/2015, attuativo della direttiva europea sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi con riferimento al settore del trasporto su strada e alla comunicazione preventiva di distacco.  
In caso di controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale - quindi anche da parte delle Polizie municipali- una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita. Inoltre, gli organi di Polizia Stradale devono verificare la presenza a bordo del contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e dei prospetti di paga, in lingua italiana. Chi circola senza la documentazione prevista o non conforme è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alle sanzioni previste dall'articolo 207 del Codice della Strada.*

**legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:**

**a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;**

**b) prospetti di paga»;**

**b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

**«1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».**

**2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».**

**3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose»; b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: «contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale»; c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite»; d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»; e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle**

*Il **comma 3** modifica alcune disposizioni del codice della strada: in particolare si segnala la prima modifica che riguarda l'articolo 7, comma 1 che ha ad oggetto i poteri di ordinanza del sindaco nella regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare viene sostituito il contenuto della lettera g) che prevede, nella formulazione attuale, che con ordinanza del sindaco possano prescriversi orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Si precisa che tale potere è riferito ai veicoli di categoria N, ossia i veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote così definiti dal comma 2 lettera c) dell'articolo 47. Vengono conseguentemente modificati l'articolo 158, comma 2, che disciplina i casi di sosta vietata, prevedendo che rientri in tale fattispecie anche la sosta in aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite, e l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g) in tema di esonero dalla contestazione immediata*

<p><b>piazzole di carico e scarico di merci,».</b></p>	<p><i>dell'infrazione al codice della strada al fine di ricomprendere nelle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata anche quella di accesso di veicolo non autorizzato alle piazzole di carico e scarico merci.</i></p>
<p align="center"><b>ARTICOLO 48. (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)</b></p>	
<p><b>11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.</b></p> <p>12. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>«Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. <b>Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per</b></p>	<p><i>Si prevede che nel caso di mancata esibizione del titolo di viaggio agli agenti accertatori, la sanzione comminata al viaggiatore è annullata qualora questi possa dimostrare, con idonea documentazione, il possesso del titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.</i></p> <p><i>Gli agenti accertatori possono anche non essere soggetti appartenenti agli organici del gestore del servizio e rivestono comunque la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa</i></p>

**le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.**

Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».

**12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.**

*Al pari del servizio ferroviario, viene introdotto il rimborso del prezzo del biglietto in caso gravi disservizi, che conducono alla cancellazione del servizio di trasporto, ovvero un ritardo superiore ai sessanta minuti (o, nel caso di **servizi in ambito urbano, ai trenta minuti**). In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fatte salve le regole di validazione dello stesso previste dal gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE**

**ARTICOLO 40-bis Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri**

**1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel**

*Con l'approvazione di un emendamento governativo, viene introdotto l'articolo 40-bis che autorizza il **Ministero dell'interno**, con il coinvolgimento eventuale di regioni ed enti locali, a realizzare **interventi di tipo strutturale, finalizzati ad assicurare condizioni logistiche idonee e a superare criticità igienico-sanitarie** determinate dall'insorgere di **insediamenti spontanei di stranieri** regolarmente*

<p><b>territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.</b></p>	<p><i>soggiornanti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento dei lavori stagionali. Tali interventi in favore degli stranieri in condizioni di marginalità sociale sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</i></p>
<p><b>ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 41 Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.</b></p>	
<p>1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.</p> <p>2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.</p> <p>3. Le risorse del Fondo sono destinate a:</p> <p>a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: a) identica; 1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per</p>	<p><i>Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 <b>stanziati 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.</b></i></p> <p><b>Parte dello stanziamento è destinata all'accelerazione delle attività di ricostruzione e per tale scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per il 2017, 687,3 milioni di euro per il 2018 e 669,7 milioni di euro per il 2019.</b> L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento della Presidenza del Consiglio "Casa Italia" di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministero dell'economia con decreto potrà stabilire l'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle seguenti finalità:</p> <p>a) <b>interventi di ricostruzione nei comuni colpiti</b> (finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico e per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata)</p> <p>b) <b>interventi nei comuni delle zone a rischio sismico</b> (verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici nei Comuni</p>

la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 **aprile 2006, pubblicata** nella Gazzetta Ufficiale **n. 108** dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. **Il** Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività. 2) identico;

c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

**4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5**

*delle zone a rischio sismico 1 e per i relativi progetti di adeguamento, alle cui attività provvede il Dipartimento "Casa Italia", previa intesa con il MIUR per il coordinamento degli interventi con quelli già previsti a legislazione vigente, verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 cui provvede il Dipartimento "Casa Italia");*

c) ***incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici*** attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017, alle cui attività provvede il Dipartimento "Casa Italia".

***Una quota delle risorse di fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.***



milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

#### **ARTICOLO 41-bis Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico**

**1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). 3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:**

**a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici. 4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c),**

***Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.***

*I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).*

***L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:***

*a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;*

*b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;*

*c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici seguito di verifica di vulnerabilità;*

*d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;*

*e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili*

d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. 5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). 8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi

*pubblici.*

*Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.*

**Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro **tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto** di cui al comma 3.**

*Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,*

*Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, **del supporto della società INVITALIA Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.***

*Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.*

**Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.**

<p><b>possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società Invitalia Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate. 9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1. 10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.</b></p>	
<p align="center"><b>ARTICOLO 42 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione).</b></p>	
<p>1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.</p> <p>2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. 2. Identico.</p> <p>3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.</p>	<p><i>Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.</i></p> <p><i>Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.</i></p>

<p><b>3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».</b></p>	<p><i>Con il comma 3-bis, viene modificato l'articolo 4 del D.L. 113 del 2016, che ha istituito il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno (dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019). Potranno accedere al fondo i Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. La modifica comporta che le richieste dei comuni siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (attualmente la percentuale è fissata all'80%). In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l'anno successivo.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 43. (Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi).</b></p>	
<p>1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del « 30 novembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2017 ».</p> <p><b>a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 »;</b></p> <p>b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:</p> <p>« Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017 ».</p> <p>c) al comma 12, le parole: « dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « febbraio 2018 »;</p>	<p><i>La disposizione in esame, modificando l'articolo 48 del D.L. 189/2016, reca <b>un'ulteriore proroga dei termini di sospensione dei versamenti tributari</b> prevedendo al contempo la possibilità di operare una rateizzazione dei tributi sospesi.</i></p> <p><i>In particolare, la lettera a) dispone la proroga al 31 dicembre 2017 della sospensione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, su quelli assimilati e sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato. La sospensione delle ritenute alla fonte opera su richiesta degli interessati residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del D.L. n. 189/2016, indipendentemente dal domicilio fiscale.</i></p> <p><i>La lettera b) estende al 31 dicembre 2017 il termine della sospensione dei versamenti tributari, limitatamente ai soggetti <u>diversi</u> dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole per i quali il</i></p>

<p>d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:</p> <p>« 12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.</p> <p>12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017. ».</p>	<p><i>termine di sospensione resta fermo al 30 novembre 2017.</i></p> <p><i>La lettera c) proroga al mese di febbraio 2018 il termine per la ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione; in precedenza era previsto il termine del mese di dicembre 2017.</i></p> <p><i>Con la lettera d) sono inseriti due nuovi commi all'articolo 48 del D.L. n.189/2016:</i></p> <p><i>Al fine di assicurare ai Comuni interessati il gettito tributario 2017 non versato per effetto delle sospensioni, il comma 12-bis autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere con proprio provvedimento <b>un'anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.</b></i></p> <p><i>Il comma 12-ter disciplina la procedura di recupero di tale anticipazione nel caso di mancato riversamento da parte dei Comuni beneficiari. In particolare, il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate e non riversate dai Comuni nell'anno 2017 alla Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, la quale procede al recupero di tali somme mediante trattenuta a valere sull'IMU comunale riscossa a partire da febbraio 2018.</i></p>
<p>2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « al 30 novembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».</p>	<p><i>Il comma 2, modificando l'articolo 11, co.2, del D.L. n.8/2017, uniforma la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e di prescrizione e decadenza inerenti l'attività degli uffici finanziari (inclusi quelli degli enti locali) al termine di sospensione dei versamenti disciplinati dall'articolo 48 del D.L. n.189/2017.</i></p> <p><i>Di conseguenza per l'attività degli uffici finanziari destinata ai soggetti titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole, i termini risultano sospesi fino al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole i termini risultano sospesi fino al 31 dicembre 2017.</i></p>

<p>3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi » sono aggiunte le seguenti: « e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.»</p>	<p><i>Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, il comma 3 prevede entro il <b>16 febbraio 2018 la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni.</b></i></p> <p><i>Per tali soggetti la ripresa dei versamenti è consentita senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.</i></p>
<p>4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « nei termini previsti » sono sostituite dalle seguenti « entro il 16 dicembre 2017 » e dopo le parole « pagamento dei tributi » sono aggiunte le seguenti « oggetto di sospensione ».</p>	<p><i>Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per i soggetti esercenti attività agricole le modifiche apportate dal comma 4 stabiliscono la ripresa dei versamenti entro il 16 dicembre 2017.</i></p> <p><i>La rateizzazione prevista dal comma 3 non si applica a tali soggetti per i quali è stato previsto dall'articolo 11, co.3, del D.L. n.8/2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato. Tale finanziamento è concesso non solo per i tributi oggetto di sospensione (termine 30 novembre 2017) ma anche per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017.</i></p>
<p>5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p><i>Il comma 5 destina le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, al Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.</i></p>
<p><b>5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.</b></p> <p><b>5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,</b></p>	<p><i>I commi 5-bis e 5-ter introducono deroghe e benefici con riferimento ai territori della Regione Abruzzo colpiti dalle eccezionali nevicate di inizio 2017, con riferimento agli impianti sciistici di risalita e alle imprese agricole.</i></p>

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « gennaio 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 »;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017 ».

#### ARTICOLO 43-bis. (Assegnazione di spazi finanziari).

**1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.**

**2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».**

*L'articolo 43-bis introduce una fondamentale deroga agli obblighi di finanza pubblica per gli enti recentemente colpiti dagli eventi sismici. Per il triennio 2017-2019, infatti, la norma in questione stabilisce che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del debito per gli interventi connessi alla ricostruzione costituisce, di fatto, entrata rilevante ai fini del rispetto del saldo finale di competenza, purché tali investimenti siano documentati in sede di certificazione del saldo stesso (commi 1 e 2).*

*Il comma 3, in conseguenza dell'ampliamento "illimitato" degli spazi finanziari concessi per investimenti degli enti dell'area del terremoto, dovrebbe escludere la priorità nella concessione di spazi attraverso il patto nazionale verticale di cui al co. 485 della Legge di bilancio 2017, abolendo le parole indicate. Nella versione del provvedimento attualmente disponibile non figurano però le parole finali "sono abolite".*

#### ARTICOLO 44 Proroga Incentivi

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

**1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018».**

**1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.**

*La norma stabilisce per il credito di imposta per gli investimenti nelle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7, (25% per grandi imprese, 35% per le medie e 45% per le piccole) la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.*

#### ARTICOLO 45. (Compensazione perdita gettito TARI).

1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

*L'articolo 45, modificando il comma 16 dell'articolo 48 del D.L. n.189/2016, introduce, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici, un'apposita compensazione per il gettito TARI quantificata in un massimo di 16 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019. Tale compensazione, fortemente richiesta dall'ANCI, si aggiunge a quelle già previste per l'IMU e la TASI.*

#### ARTICOLO 45-bis. (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

**1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.**

*La presente disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare di conversione del dl 50/2017, rappresenta l'accoglimento della proposta di emendamento Anci volto a*



**229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.**

*consentire, in occasione dell'erogazione della prima rata del FCS 2017 l'erogazione del 90 per cento del FSC 2017 ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei medesimi enti.*

### ARTICOLO 46. (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che

*L'articolo 46 istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia che prevede esenzioni dalle imposte dei redditi IRES/IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), dall'IRAP (fino a 300 mila euro di reddito) e **dall'IMU**, nonché l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali:*

- *per le imprese che avviano la propria attività all'interno della Zona Franca entro il 31 dicembre 2017;*
- *per le imprese già operative che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis e che abbiano subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.*

*Tali esenzioni sono concesse per il periodo di imposta 2017 e 2018.*

*Per quanto riguarda **l'IMU** la relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n.50/2017 quantifica un onere di circa **8 milioni di euro su base annua** (per il biennio 2017-2018).*

avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il co. 6 prevede la copertura finanziaria dei precedenti commi, che determina il limite annuale delle agevolazioni.

**ARTICOLO 46 bis Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015**

**1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:**

**«428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati. 428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».**

*Modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i altri 3 commi. **Per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati***

**ARTICOLO 46-ter Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017**

**1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.**

*Ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del **per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.***

## ARTICOLO 46-*quater* Incentivi per l'acquisto di case antisismiche

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente: «1-*septies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari». 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede: a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2; b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per

*Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*sexies* sono inseriti 3 nuovi commi. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.*

*Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:*

*a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;*

*b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con*

<p><b>l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.</b></p>	<p><i>modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. <b>Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.</b></i></p>
---	--

**ARTICOLO 46-*quinquies* Personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere**

<p><b>1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-<i>quinquies</i> del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel</b></p>	<p><b><i>A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti</i></b></p>
--	--

<p>limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità: a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione; b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.</p>	<p><b>modalità:</b></p> <p>a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;</p> <p>b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 46-sexies</b>  <b>Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012</b></p>	
<p>1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p><b>Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.</b></p> <p><b>Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.</b> Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>

## ARTICOLO 46-octies

**Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45**

**1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma».**

*L'emendamento del Governo approvato inserisce la modifica che integra le disposizioni recate dall'articolo 20-ter del D.L. 8/2017, le quali - al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 – sono volte a consentire l'anticipazione di risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE).*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI SPORTIVI

### ARTICOLO 61 Eventi sportivi di sci alpino

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto: a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e

*La norma prevede (**comma 1**) per assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle **finali di coppa del mondo di marzo 2020** e dei **campionati mondiali di sci alpino di febbraio 2012**, che si terranno a **Cortina d'Ampezzo**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il Presidente della provincia di Belluno, il sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, la nomina di **un Commissario** con il compito con il compito di provvedere al **piano di interventi** diretto:*

- 1) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune e all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;*
- 2) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche*



miglioramento di quelli esistenti; c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

2. Entro **sessanta** giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, **sentito il comitato organizzatore locale**, il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e **al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti**. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro

*viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune e all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;*

3) *alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa e all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;*

4) *alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.*

*Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.*

*Il **comma 2** dispone che entro **60 gg** dalla data della sua **nomina**, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal **comma 12** e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, **predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi**, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti**. Il piano contiene poi, la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.*

*Il **comma 3** dispone che, per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il commissario, entro **45 gg** dalla trasmissione del piano stesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti convoca, **una o più conferenze di servizi**, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e*

**quarantacinque** giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport **e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti**, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una **o più conferenze** di servizi, **alle quali** partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport **e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti**, e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, **del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

*degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.*

*Il **comma 4** dispone che all'esito della Conferenza di servizi, il Commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In questa ipotesi ove sussista l'assenso della regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.*

*Nei **commi da 5 a 10** sono definiti compiti e poteri del Commissario in relazione all'attuazione del Piano. Nello specifico comma 8 è previsto che il commissario può: 1) affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato; individuare il responsabile unico del*

5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.

7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse

*procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Nel limite delle risorse disponibili e non oltre 200.000 euro annui complessivi, il Commissario può affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche.*

disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.

10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, **per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari**, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Il **comma 11** dispone che gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario, i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.*

*Il **comma 12** dispone che per la realizzazione dei suddetti eventi sportivi di sci alpino, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa **di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021.***

*Il **comma 13** dispone che il **Presidente pro tempore della società ANAS Spa è nominato Commissario** per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.*

13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisporre un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e **al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti.** Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di

*Il **comma 14** dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni, il Commissario di può avvalersi delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il **comma 15** dispone che il Commissario, nel limite delle risorse finanziarie, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, predisporre un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale.*

*I **commi da 16 a 22** sono di carattere procedurale, definiscono modalità di approvazione e attuazione del piano degli interventi e compiti del Commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto.*

approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo **sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** e della società ANAS S.p.a.

18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.

19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.

20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, **per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari**, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo **sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato

*Il **comma 23** dispone che la realizzazione del piano è finanziato con le risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha autorizzato per tali scopi la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.*

*Le disposizioni recate dai **commi 24 a 27** sono di carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.*

tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p. a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di

<p>eventuali controversie giudiziarie.</p> <p>25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.</p> <p>26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</p> <p>27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.</p>	
---	--

### **ARTICOLO 62 Costruzione di impianti sportivi**

<p>1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, <b>come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici</b>, la costruzione di immobili con</p>	<p><i>La norma prevede disposizioni di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione nuova costruzione di impianti sportivi. Il comma 1 prevede che lo studio di fattibilità può comprendere:</i></p> <p><i>1. la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al</i></p>
---	--



destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto **sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste**

*finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale.*

2. *la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, o anche la sua riconversione o riutilizzazione ai fini sportivi.*
3. *laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione.*

**dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.**

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della

**Il comma 2 prevede che il progetto definitivo:** *tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:*

- a) *nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;*
- b) *nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;*
- c) **nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti,** *di un piano economico-finanziario che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.*

cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

**2-bis.** La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. **Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.**

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a **16.000** posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali **sia** consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice **dell'impianto sportivo**. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. **Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una**

***Il comma 2-bis** prevede che la conferenza di servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale.*

*Nel caso di **impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche**, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.*

*Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.*

***Il comma 3** prevede che lo studio di fattibilità, nell'ipotesi di **impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti**, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, **l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo**. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. **Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una***

**capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.**

4. In relazione agli interventi **da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente** deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del **codice di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti **laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.**

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 **annesso** al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie **relative** agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a **16.000** posti aventi a oggetto:

- a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi **preliminare in caso di istanze concorrenti;**
- b) **il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;**
- c) l'aggiudicazione della concessione.

**5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.**

**5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27**

*capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.*

*Il **comma 4** prevede in relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, associando o consorziando altri soggetti.*

*Il **comma 5** prevede l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a **16.000 posti.***

*Il **comma 5-bis** prevede **che in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto,** è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.*

*Il **comma 5-ter,** sopprime il periodo all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita: "Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al*

<p><b>dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» è soppresso.</b></p>	<p><i>raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.»</i></p>
<p><b>ARTICOLO 63 (Misure per la Ryder Cup 2022)</b></p>	
<p>1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.</p> <p>2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze <b>nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari</b> una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.</p>	<p><i>La norma prevede la concessione della Garanzia di Stato, per un ammontare fino a 97 milioni di euro, a favore di Ryder Cup Europe per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.</i></p> <p><i>Il <b>comma 2</b> prevede che la Federazione Italiana Golf fornisca annualmente alla <b>Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere</b> per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.</i></p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 64 comma 5 bis (mensa biologica)</b></p>	
<p><b>5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello</b></p>	<p><i>Viene istituito un fondo per le mense scolastiche biologiche con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione</i></p>

**stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del**

*nelle scuole ed è assegnato annualmente alle Regioni, sulla base del numero di beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione, con decreto del ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero dell'Istruzione previa intesa in Conferenza Unificata. Le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con ministro dell'istruzione e della Salute previa intesa in Conferenza Unificata. L'ANCI aveva chiesto in fase di conversione del decreto che le risorse fossero assegnate direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, modalità che però non è stata accolta.*

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **ARTICOLO 64-bis. (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)**

**1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:**

**a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;**

**b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;**

**b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».**

**2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente: «ARTICOLO 4-bis. – (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.**

*E' stato approvato un emendamento che aggiunge l'articolo 64-bis, che interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal d.lgs. 170/2001. In particolare, confermando l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi:*

*elimina la previsione di rilascio dell'autorizzazione da parte dei comuni per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.*

*Conseguentemente, sopprime anche gli specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alle regioni, chiamate, a legislazione vigente, ad emanare indirizzi in materia, e in capo ai comuni, chiamati, sempre a legislazione vigente, nel rispetto dei predetti indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.*

*Si aggiunge il nuovo articolo 4-bis nel d.lgs. 170/2001 che definisce una nuova disciplina per l'apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, stabilendo, innanzitutto, in linea generale, che essa avviene mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'articolo 19 della L. 241/1990. Tuttavia, in determinate zone – individuate dai comuni in relazione al numero di punti vendita già esistenti, alla domanda, anche stagionale, e alle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale –, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome in materia, nonché di criteri*

**3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.**

**4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».**

**3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti: « d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore; d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero**

*e parametri qualitativi – volti a garantire una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio, anche nelle zone periferiche, tenuto conto anche delle esigenze stagionali – stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata, recepita con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle ASL, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.*

*Si aggiungono le lett. d-sexies) e d-septies) nell'articolo 5, co. 1, del d.lgs. 170/2001 che introduce la possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa Scia.*

*Con la lettera d sexies si stabilisce che le imprese di distribuzione garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore.*

*Con la lettera di d-septies le imprese di distribuzione assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per*



**restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale».**

**4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:**

**«ARTICOLO 5-bis. - (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».**

**5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente: «1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».**

**6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati.**

**7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

*tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell'articolo 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori senza alcuna limitazione temporale.*

*Si aggiunge il nuovo articolo 5-bis nel d.lgs. 170/2001 che dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività - che tengono conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita esclusivo nella sua attività addizionale - sono definite con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.*

**ARTICOLO 65-bis. (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)**

**1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».**

*E' stato approvato un emendamento proposto dall'ANCI, che modifica il comma 1, lettera c) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell'edilizia), che incide sulla definizione degli interventi edilizi relativi agli **“interventi di restauro e di risanamento conservativo”**, al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere - **consentano**, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, **anche il mutamento delle destinazioni d'uso** purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.*